

**COMUNE DI MASSA MARITTIMA**  
**PROVINCIA DI GROSSETO**

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

**Numero 101 Del 20-11-17**

**Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.**

L'anno duemiladiciassette e questo giorno venti del mese di novembre alle ore 09:00, in MASSA MARITTIMA, nella sala Consiliare, convocato il Consiglio Comunale ai sensi di legge e di regolamento. In apertura della discussione del presente punto all'O.d.g. risultano presenti i Sig.ri:

<b>GIUNTINI MARCELLO</b>	<b>P</b>	<b>SPADINI NICCOLO'</b>	<b>A</b>
<b>CARLI IRENE</b>	<b>A</b>	<b>CIONINI STEFANIA</b>	<b>P</b>
<b>GOFFO TIZIANA</b>	<b>P</b>	<b>BORELLI FIORENZO</b>	<b>A</b>
<b>GUAZZINI ALESSIO</b>	<b>P</b>	<b>MEUCCI LUCIA</b>	<b>A</b>
<b>SIMONI DANILO</b>	<b>A</b>	<b>GALEOTTI GABRIELE</b>	<b>P</b>
<b>SALVADORI MASSIMO</b>	<b>P</b>	<b>GIULIANI ALESSANDRO</b>	<b>A</b>
<b>ZAZZERI FLAVIO</b>	<b>P</b>		

Assegnati n. 13	Presenti n. 7
In carica n. 13	Assenti n. 6

Popolazione legale abitanti N. 8.614

Partecipa il Segretario Generale del Comune Sig. Dr.Rubolino Giovanni.  
Accertato quindi il numero legale dei presenti per essere l'adunanza valida in Prima Convocazione il Sig. GIUNTINI MARCELLO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e apre la seduta.

Consiglieri presenti e votanti n. 7

Il Sindaco introduce l'argomento in discussione al presente punto dell' odierno ordine del giorno facendo riferimento alla documentazione agli atti.

Spiega che il regolamento viene modificato solo relativamente alla norma sulla rateizzazione, prevedendo che la rata di settembre venga posticipata e quella di ottobre anticipata, riunendo a novembre la scadenza di settembre e ottobre.

Il Consigliere di minoranza sig. Gabriele Galeotti fa presente che trattasi solo di uno spostamento di scadenze. Chiede quali siano gli importi dell'introito medio della tassa, in quanto se l'importo è determinante per le casse del Comune il voto può essere favorevole, ma se gli importi non sono rilevanti si eviterebbe di modificare le scadenze allo scopo di aiutare un po' gli esercizi commerciali mantenendo le scadenze della rateizzazione invariata.

Il Sindaco spiega che la modifica è stata chiesta dagli uffici per razionalizzare la riscossione, ma posticipando settembre si va incontro agli operatori. Inoltre avvicinando la scadenza al periodo di chiusura si evita il rischio che la scadenza venga dimenticata assoggettando poi il debitore a more.

Il Consigliere di minoranza sig. Gabriele Galeotti annuncia voto contrario affermando di non vedere esigenze inderogabili che impongano di creare questo disagio agli operatori turistici.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO CHE:**

con D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" è stata introdotta con l'art. 4, la possibilità, per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;

### **DATO ATTO CHE:**

- il presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale;
- il gettito del tributo è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambienti locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- la misura dell'imposta è graduata secondo criteri proporzionali e comunque sino all'importo massimo di €. 5,00 per notte di soggiorno;
- che il Comune può disciplinare le modalità applicative del tributo mediante apposito Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo n. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

**RICHIAMATA** la Delibera di Giunta Regionale n. 903 del 24/10/2011 recante "Procedure per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle località turistiche o città d'arte ai fini dell'istituzione, da parte dei Comuni, dell'imposta di soggiorno in attuazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 58 del 27 settembre 2011" la quale stabilisce, ai sensi del punto 1.1 dell'allegato A, che i Comuni che hanno istituito l'OTD procedono alla costituzione del Panel di indirizzo e sottopongono al Panel la proposta di iscrizione nell'elenco delle località turistiche o città d'arte nonché modalità e criteri utilizzati per la quantificazione dell'imposta di soggiorno e quelli utilizzati per la ripartizione delle entrate;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Settore Attività produttive n. 1056 del 22.12.2010 con la quale il Comune di Massa Marittima ha aderito al Progetto speciale Toscana Turistica sostenibile e competitiva costituendo l'Osservatorio turistico di destinazione (OTD);

**PRESO ATTO** dei verbali del Panel di indirizzo dell'Osservatorio turistico di Destinazione che si è riunito in varie sedute ed ha esaminato la proposta sulla modalità ed i criteri utilizzati per la quantificazione dell'imposta e quelli utilizzati per la ripartizione delle entrate, nonché la bozza di Regolamento Comunale;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 20.3.2012 avente ad oggetto la richiesta di iscrizione nell'elenco delle località turistiche e città d'arte ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 23/2011;

**VISTO** il decreto dirigenziale n. 1670 del 23.4.2012 con il quale la Regione Toscana ha iscritto il Comune di Massa Marittima nell'elenco regionale delle località turistiche;

**RITENUTO** pertanto che il per il Comune di Massa Marittima ricorra la condizione per istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sopra richiamato;

**VISTA** la propria deliberazione n. 34 del 28.6.2012 istitutiva dell'Imposta di soggiorno sul territorio comunale ed il Regolamento approvato;

**PRESO ATTO** della modifica apportata al Regolamento de quo con la delibera del Consiglio Comunale numero 8 del 21.03.2013;

**CONSIDERATO CHE** la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale ha definitivamente chiarito con la Sentenza 22/2016/QM che i gestori delle strutture ricettive, gestendo denaro pubblico, acquisiscono la qualifica di agenti contabili affermando che: "...che si tratti di un principio generale del vigente ordinamento, senza alcuna eccezione di carattere settoriale, trova conferma anche nel D.lgs n. 118/2011, che nel dettare "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli Enti locali e dei loro organismi", nell'allegato n. 4/2, al punto 4.2, dispone: " Gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, a cui devono rendere il conto giudiziale..... Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono di fatto, negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti." ;

**RITENUTO** di dover adeguare il regolamento dell'imposta di soggiorno al definitivo chiarimento apportato dalla Corte dei Conti a sezioni riunite di cui al punto precedente al fine di consentire agli agenti contabili di rendere il conto della gestione in tempi utili per un preliminare controllo da parte di questo Ente prima dell'invio alla Corte dei Conti;

**CONSIDERATO** che il Conto di Gestione presentato dagli agenti contabili deve essere inviato alla Corte dei Conti entro 60 giorni dalla sua approvazione da parte del Comune;

**VISTO** l'attuale regolamento che prevede l'invio del resoconto trimestrale da parte dei gestori delle strutture ricettive delle presenze entro il mese successivo alla scadenza del trimestre;

**PRESO ATTO** che il periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Massa Marittima comprende il periodo 01.04 – 31.10 di ogni anno e che quindi, limitatamente all'ultimo trimestre solare (ott/nov/dic) l'agente contabile ha la possibilità di presentare la dichiarazione trimestrale entro il 31.01 dell'anno successivo rendendo difficoltosa l'attività di controllo dell'ufficio preposto circa la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto versato;

**RITENUTO** pertanto necessario prevedere una diversa periodicità per la presentazioni delle dichiarazioni delle presenze e dei relativi versamenti dell'imposta;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il parere del Revisore Unico, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b). n. 7, del summenzionato D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.;

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 1 (Consigliere Galeotti)

### **DELIBERA**

Di modificare l'articolo 7 del Regolamento dell'Imposta di Soggiorno stabilendo:

- che le dichiarazioni delle presenze e i relativi versamenti dovranno essere presentati entro il 30 di Luglio (relativi al periodo Aprile/Maggio/Giugno), 30 Settembre (per il periodo Luglio e Agosto), 30 Novembre (relativa ai mesi di Settembre e Ottobre)
- le modalità con cui deve essere redatto il conto di gestione ( M21);

Di allegare alla presente quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il Regolamento dell'Imposta di Soggiorno così modificato.

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000**

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:

**Favorevole**

Data, 14-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F/to: DONATI LUCA

---

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

**Favorevole**

[ ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE.

Data, 14-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
F/to: DONATI LUCA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F/to: GIUNTINI MARCELLO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F/to: Dr.Rubolino Giovanni

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa:

<p>- All'Albo Pretorio Comunale dal 04-12-17 al 19-12-17 per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi. - E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data            con protocollo n. . Dal Municipio, li 04-12-17</p> <p>IL MESSO COMUNALE</p>	<p>Ripubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal .....al..... e contro di essa sono/non sono state presentate opposizioni.</p> <p>Dal Municipio, li .....</p> <p>IL MESSO COMUNALE</p>
--	--

### ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL            :  
- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS N° 267 del 18/08/2000.  
- Immediatamente eseguibile ex. Art. 134, comma 4, D.LGS N° 267 del 18/08/2000;

Li , 16-12-17

IL SEGRETARIO GENERALE  
F/to: Dr.Rubolino Giovanni

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo e d'ufficio.

Li, .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr.Rubolino Giovanni

# **Regolamento sull'imposta di soggiorno nella Città di Massa Marittima**

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23.
2. Il regolamento individua i soggetti passivi dell'imposta, le riduzioni e le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e la misura delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Articolo 2**

### **Istituzione dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali destinati al turismo.

A titolo esemplificativo:

- progetti di sviluppo di reti di escursionistica, anche in ambito intercomunale;
- progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
- rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione;
- riqualificazione e gestione dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi;
- finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la regione e/o con altri enti locali e/o con associazioni e/o con privati;
- progetti di mobilità turistica interna;
- investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della località.

2. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno dovrà essere incassato nel bilancio dell'ente in un apposito capitolo di bilancio di entrata. Gli impegni di spesa, fino alla concorrenza dell'entrata, finanziati con tale capitolo dovranno rispettare la destinazione di cui al comma 1. Al fine di garantire la massima trasparenza, tali impegni di spesa verranno pubblicati sul sito web del comune.

3. Il Comune di Massa Marittima, con specifico atto di giunta, darà indicazioni sulla destinazione e l'utilizzo delle risorse derivanti annualmente dall'istituzione dell'imposta di soggiorno.

4. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 Aprile al 31 Ottobre.

5. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Massa Marittima, fino ad un massimo di 7 pernottamenti nell'arco dell'anno solare. Il raggiungimento della quota dei 7 giorni è da considerarsi cumulativo, quindi si sommano e concorrono al raggiungimento della soglia dei soggiorni avvenuti in periodi successivi dell'anno. Tale soglia è da intendersi come cumulativa fra tutti i comuni della provincia, che adottano il seguente regolamento, laddove sottoscrivano uno specifico accordo. Ogni turista quindi, sulla base di quanto stabilito dagli accordi intercomunali, soggiornando nel territorio provinciale pagherà l'imposta di soggiorno per un massimo di 7 giorni.



### **Articolo 3**

#### **Soggetto passivo**

1. Il soggetto passivo d'imposta è colui che alloggia nelle strutture ricettive situate nel Comune di Massa Marittima.

### **Articolo 4**

#### **Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, la misura dell'imposta deve essere definita secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo. L'imposta di soggiorno è determinata in quattro fasce di prezzo.

Fascia di prezzo (Camera doppia)	Aliquota (Al giorno a persona)
0 – 49,99 €	€ 0,50
50 – 99,99 €	€ 1,00
100 – 199,99 €	€ 2,00
Da € 200	€ 3,00

3. Definizione del prezzo medio: si intende il prezzo di una camera doppia con trattamento di prima colazione, mediamente praticato durante il periodo di applicazione della tassa di soggiorno.
4. Ogni struttura ricettiva, attraverso autodichiarazione, definisce il prezzo medio da essa praticato e di conseguenza comunica al comune la fascia di prezzo e la conseguente aliquota.

### **Articolo 5**

#### **Riduzioni ed esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno: i minori di 14 anni ed i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture ospedaliere del territorio comunale.
2. Sono esenti dal pagamento coloro che hanno soggiornato almeno 7 giorni all'interno dell'anno solare nei comuni che adottano tale regolamento.

### **Articolo 6**

#### **Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura.

### **Articolo 7**

#### **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Massa Marittima sono tenuti a:
- informare i propri ospiti sull'applicazione dell'imposta di soggiorno;
  - ricevere la somma versata dal soggetto passivo, rilasciandone quietanza;

- c) ricevere la documentazione comprovante il diritto all'esenzione. Nel caso di precedenti pernottamenti nei comuni che aderiscono a tale regolamento, l'utente dovrà consegnare la ricevuta dei pagamenti nelle altre strutture per avere diritto alla riduzione prevista;
- d) *presentare il resoconto e versare il relativo importo* al Comune di Massa Marittima, *entro il 30 Luglio (per il trimestre aprile, maggio, giugno), 30 Settembre (per il periodo luglio e agosto) e 30 Novembre (per il mese di Ottobre) di ogni anno*, con bonifico bancario o mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale.
- e) trasmettere all'Amministrazione, *alle scadenze indicate al punto precedente*, il nominativo e il codice fiscale o, in alternativa, il nominativo, il luogo e la data di nascita e la residenza di coloro che hanno pernottato nella struttura ricettiva con indicazione del numero dei pernottamenti e dell'importo versato, nonché la documentazione comprovante il diritto all'esenzione o alla riduzione.
- f) *I gestori, in qualità di Agenti Contabili ai sensi dell'articolo 93, punto2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 267 sono tenuti a presentare, sottoscritto in originale, all'ufficio tributi entro il 31 Gennaio dell'anno successivo, il conto di gestione da redigere sul modello 21 approvato con D.P.R. 194 del 31Gennaio 2016 in cui dovranno essere riportati tutti i versamenti, con i relativi estremi identificativi, effettuati a favore del Comune di Massa Marittima a titolo di imposta di soggiorno effettuati nel corso dell'anno precedente.*

2. L'invio è effettuato su supporto cartaceo o con PEC fino alla definizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di apposite procedure informatiche. L'Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione dei gestori delle strutture ricettive un'apposita modulistica.

## **Articolo 8**

### **Controllo e accertamento imposta**

1. Il Comune effettua il controllo degli adempimenti relativi all'imposta di soggiorno e del rispetto degli obblighi dei gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 7, comma 1.
2. Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione comunale può invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a restituire, compilati e firmati, i questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.
3. Il Comune effettua il controllo, monitorando i prezzi praticati durante l'anno dalla struttura ricettiva, sugli OTA (OnLine Travel Agency) e sul proprio sito web, al fine di verificare la veridicità del prezzo medio comunicato e della relativa fascia di applicazione.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella comunicazione di cui all'art. 6, comma 2, le generalità dei contribuenti evasori. L'adempimento di cui al precedente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

## **Articolo 9**

### **Sanzioni**

1. Si applicano, le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dei principi generali dettati in materia dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n.473.
2. L'omesso, parziale o tardivo pagamento dell'imposta da parte del soggetto passivo è

sanzionato con l'irrogazione della sanzione tributaria pari al 30% dell'imposta non versata secondo le modalità previste dall'art.13 del Decreto Legislativo n. 471/1997, oltre all' addebito delle spese di accertamento.

3. Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori sono soggette, oltre alle eventuali conseguenze penali, alla sanzione amministrativa prevista per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00)

4. Per la mancata restituzione di questionari di cui all'art.8 comma 2, entro 60gg dalla richiesta o per la loro incompleta o infedele compilazione si applica al gestore della struttura ricettiva la sanzione amministrativa pari a € 25,00 a € 500,00.

#### **Articolo 10** **Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

#### **Articolo 11** **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.

2. Nel caso in cui per i versamenti di cui al comma precedente non sia stata fatta o non sia possibile la compensazione può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

#### **Articolo 12** **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

#### **Articolo 13** **Disposizioni transitorie e finali**

1. L'Osservatorio Turistico di Destinazione del Comune di Grosseto può effettuare il monitoraggio degli effetti conseguenti all'applicazione dell'imposta e la formulazione di eventuali proposte correttive.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge vigenti.